



# COMUNE DI OLMO AL BREMBO

## PROVINCIA DI BERGAMO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE  
SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| GOGLIO CARMELO     | Presente |
| AMBONI MICHELE     | Presente |
| QUARTERONI LUIGINA | Assente  |
| BUSI DANIELE       | Presente |
| GOGLIO FRANCESCA   | Assente  |
| ANNOVAZZI SABRINA  | Assente  |
| GIANATI ANDREA     | Presente |
| SCURI DANIELA      | Assente  |
| REGAZZONI FABIO    | Assente  |
| ALBANI SABRINA     | Presente |
| ANNOVAZZI MARCO    | Assente  |

Totale presenti **5**

Totale assenti **6**

---

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa **GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GOGLIO CARMELO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS D.LGS 267/2000**

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto attestando la regolarità e la correttezza amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AFFARI GENERALI e TECNICO**

F.to Gravallesse dr.ssa Immacolata

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS D.LGS 267/2000**

La sottoscritta Monaci Mara nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario, *valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente*, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Monaci Mara

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 14.04.2023 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.](#)

[147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

La [sperimentazione del prospetto delle aliquote IMU](#) è partita alla fine del mese di settembre, con il fine di consentire ai Comuni di testare le novità rese operative dal decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023.

La fase di test ha portato ad una prima attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 che, nell'ambito della nuova IMU, all'[art. 1, comma 756](#) prevede la facoltà per gli enti locali di diversificare le aliquote sulla base delle fattispecie individuate dal MEF, ossia:

- abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9;
- assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati.

Tra le casistiche individuate dal Ministero mancano tuttavia alcune fattispecie rilevanti, ragion per cui è stata prevista una proroga delle novità in materia di aliquote IMU di un ulteriore anno.

A disporre il rinvio è un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Legge n. 132/2023, il decreto Proroghe, che il 16 novembre ha incassato il primo via libera da parte del Senato.

L'articolo 6-ter introdotto nel corso dell'esame in Commissione prevede nel dettaglio che: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di*

*sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025."*

Per il completo avvio della nuova IMU bisognerà quindi attendere il 1° gennaio 2025, salvo ulteriori rinvii.

**Richiamata** la Delibera del Consiglio Comunale n. 01 del 29/05/2020 di abrogazione del Regolamento IUC e di approvazione del Regolamento IMU secondo le nuove disposizione normative, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/11/2020;

**Ritenuto** opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,00** per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **0,00** per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **esenti** ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6** per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **8,6** per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al **8,6** per mille.

**Rimarcato** che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**Rilevato** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel sopra richiamato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**Visto** lo schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 07/11/2023;

**Acquisiti** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, e inseriti in atto;

CON VOTAZIONE PALESE, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti n. 5 e votanti n. 5, che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 5
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

## **D E L I B E R A**

**1)** Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,00** per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **0,0** per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **ESENTI** ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6** per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **8,6** per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al **8,6** per mille;
- 7) Terreni agricoli esenti

**2)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

**3)** di dare atto che per quanto non previsto dal presente deliberato si applicano le disposizioni di legge normative e regolamentari vigenti;

**4)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

**5)** di rendere, con separata unanime votazione all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to GOGLIO CARMELO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA**

---

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21.12.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(art. 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio.

- ❑ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, in conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- ❑ La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio secondo quanto stabilisce l'art. 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**GRAVALLESE dr.ssa IMMACOLATA**